



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante “*Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508*”, e in particolare l’articolo 11, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

**VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”, convertito, con modifiche, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l’articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

**VISTO** l’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) e, in particolare, il comma 1, lettera d), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12, recante “*Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286*”;

**VISTO** l’articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2024, n.82, il quale prevede che:

- comma 1 “*a decorrere dall’anno accademico 2025/2026 e fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge (508/1999), l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza*”



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

*nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la loro qualificazione, la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”;*

- *comma 2 “l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine l'ANVUR può avvalersi di esperti della valutazione ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76”;*
- *comma 3 “per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali”;*
- *comma 4 “le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi può essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca”;*
- *comma 5 “le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico;*

**CONSIDERATO** che occorre provvedere alla adozione delle linee generali d'indirizzo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2024, n. 82;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

##### **Programmazione triennale 2026-2028**

1. Con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo per il triennio 2026-2028, finalizzate a definire il processo di autorizzazione iniziale e di valutazione periodica delle sedi e dei corsi istituiti e attivati da Istituzioni non statali, finalizzati al rilascio di titoli accademici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2024, n.82.
2. Le proposte di autorizzazione, promosse da soggetti pubblici o privati costituiti e attivi da almeno un triennio, devono essere finalizzate all'innalzamento della qualità complessiva del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa, e sono avanzate nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) qualificazione dei soggetti promotori, negli ambiti artistico-disciplinari oggetto della istanza di autorizzazione. A tal fine deve essere verificata nei predetti ambiti la sussistenza dei seguenti requisiti:
    - i. rilevanza a livello nazionale e/o internazionale delle attività svolte nell'ambito dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche in collaborazione con Università e Istituzioni AFAM nazionali accreditate;
    - ii. acquisizione di premi o di riconoscimenti a livello internazionale di elevato prestigio;
    - iii. pluriennale esperienza maturata nella formazione di livello superiore;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- b) offerta formativa proposta, relativa esclusivamente a corsi di diploma accademico di primo livello conformi agli ordinamenti didattici nazionali e alle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa. A tal fine verranno prese in considerazione esclusivamente proposte che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
    - i. afferenti a scuole che non siano già attive nella medesima provincia o nelle province confinanti;
    - ii. in alternativa, con ordinamenti didattici innovativi che non sono già presenti nell'ambito dei corsi già attivi nella provincia o nelle province confinanti;
  - c) adeguatezza delle strutture e del personale, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie, alla tipologia dei corsi da attivare tale da consentire un'adeguata e completa copertura degli insegnamenti.
3. Con provvedimento direttoriale da adottare entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero sono definite le indicazioni operative relative alla presentazione, esclusivamente con modalità telematiche, delle proposte che potranno essere oggetto di valutazione per il triennio 2026-2028, nel rispetto degli indirizzi di cui al presente decreto.

### **Articolo 2**

#### **Valutazione delle istanze e autorizzazione ministeriale**

1. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), viene svolta dalla competente Direzione generale avvalendosi del CNAM.
2. Il CNAM valuta altresì la conformità dell'ordinamento didattico e della parte generale del regolamento alle disposizioni previste dagli ordinamenti nazionali.
3. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), spetta all'ANVUR. A tal fine l'ANVUR, anche avvalendosi degli esperti della valutazione ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12, valuta, sulla base delle linee guida dalla stessa definite, che:
  - a. le dotazioni edilizie e strumentali abbiano carattere di stabilità, siano funzionali allo svolgimento delle attività didattiche teoriche, pratiche e di studio autonomo in rapporto alla tipologia dei corsi e al numero degli studenti. Tali dotazioni devono altresì consentire le correlate attività di ricerca e di produzione artistica;
  - b. la docenza da impegnare nei corsi, dal punto di vista quantitativo, sia commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative. In ogni caso il numero dei docenti non deve essere inferiore a quello richiesto per i settori relativi alle attività di base e caratterizzanti. Dal punto di vista qualitativo, la docenza impegnata nelle analoghe attività formative deve possedere un livello di qualificazione analogo a quello dei docenti delle Istituzioni statali comprovato attraverso i *curricula vitae et studiorum* dei docenti. Deve, inoltre, essere verificabile la presenza di un nucleo di riferimento di docenti che, in modo continuativo e in particolare per le attività di base e caratterizzanti, abbia collaborato con l'Istituzione nell'ultimo triennio. Tale nucleo dei docenti di riferimento deve assicurare la copertura di almeno il 40% dei CFA da attivare nelle attività di base e caratterizzanti. Nell'esercizio delle valutazioni di cui alle lettere precedenti, l'ANVUR verifica che le dotazioni finanziarie e patrimoniali siano adeguate ad assicurare nel tempo i costi delle strutture edilizie e strumentali utilizzate per le attività istituzionali, del personale docente e non docente necessario e i servizi per gli studenti, ivi compresi gli interventi di graduazione e di esonero dal pagamento della contribuzione studentesca per coloro che sono idonei o beneficiari di borsa di studio in conformità a quanto previsto dalle norme per il diritto allo studio (decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68). Non sono computabili a tal fine risorse non corrispondenti a entrate certe, quali ad esempio stime di futuri incrementi del gettito della contribuzione studentesca.
4. Fatte salve le ulteriori esigenze istruttorie, il CNAM rende il proprio parere nel termine di 60 giorni dalla richiesta di parere da parte del Ministero con riferimento ai requisiti di cui al comma 1 e nei successivi 30 giorni con riferimento ai requisiti di cui al comma 2, e l'ANVUR entro il termine di 90 giorni dalla ricezione



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

del primo parere del CNAM. Il CNAM e l'ANVUR assicurano lo scambio di informazioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento e il coordinamento delle rispettive attività di valutazione, anche mediante visite in loco, secondo modalità concordate.

5. L'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è conferita con decreto del Ministro, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dal CNAM e dall'ANVUR in ordine al rispetto dei requisiti di cui ai precedenti commi. In caso di pareri negativi espressi dall'ANVUR o dal CNAM o da entrambi, il Ministero può motivatamente richiedere una sola volta il riesame delle istanze presentate, anche sulla base di ulteriori e nuovi elementi forniti dal soggetto proponente.

### **Articolo 3**

#### **Valutazione periodica**

1. L'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti accertati ai fini dell'autorizzazione dell'Istituzione, nonché dei risultati conseguiti tenendo conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.
2. La valutazione periodica viene condotta successivamente alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività e, in seguito, con cadenza quinquennale. In ogni caso, qualora, anche sulla base delle relazioni del nucleo di valutazione, emergano elementi (ivi compreso il mutamento del soggetto promotore o del suo assetto istituzionale) che possano incidere sul possesso dei requisiti alla base dell'autorizzazione ministeriale, il Ministero potrà richiedere all'ANVUR di anticipare la valutazione periodica.
3. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'Istituto assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.

### **Articolo 4**

#### **Obblighi delle Istituzioni autorizzate**

1. Le Istituzioni autorizzate sono tenute a comunicare e ad aggiornare con cadenza almeno annuale i dati relativi ai propri organi di governo, consultivi e di controllo, al personale docente e tecnico-amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico-finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte dell'ANVUR.
2. Entro il termine del primo anno di attività, l'Istituzione autorizzata provvede ad adeguare il proprio statuto sulla base di principi organizzativi coerenti con quelli che disciplinano le Istituzioni AFAM ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che viene approvato con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero. A tal fine sono presenti almeno i seguenti organi con le relative funzioni:
  - a. direttore, responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione, scelto o eletto tra docenti, nelle discipline caratterizzanti l'attività formativa dell'Istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità definiti dallo statuto;
  - b. consiglio di amministrazione, con i compiti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, di cui fanno altresì parte il direttore, almeno un docente designato dal consiglio accademico e almeno uno studente designato dalla consulta degli studenti, limitatamente alle deliberazioni inerenti alla didattica. L'ente promotore può provvedere a nominare propri rappresentanti, ivi incluso il presidente;
  - c. consiglio accademico, con le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, presieduto dal direttore e composto da docenti, eletti dal corpo accademico, e da almeno uno studente individuato dalla consulta degli studenti;
  - d. consulta degli studenti, composta da studenti individuati con procedura elettiva e con le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003;
  - e. nucleo di valutazione;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- f. organo di revisione dei conti, vigilante sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le Istituzioni statali.
  4. Le Istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.

### **Articolo 5**

#### **Successivi incrementi dell'offerta formativa e sedi decentrate**

1. La domanda per l'autorizzazione di nuovi corsi di diploma accademico, anche in sedi decentrate, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca, può essere presentata solo a seguito dell'ottenimento della prima valutazione periodica positiva di cui all'articolo 3 ed è comunque subordinata al superamento senza condizioni delle successive verifiche periodiche.
2. La domanda per l'autorizzazione di corsi di diploma accademico di primo livello in una sede decentrata, ancorché relativa a corsi con ordinamento didattico omologo a quello già approvato per la sede centrale, può essere presentata alle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b e c) e al comma 1 del presente articolo. L'istanza per ulteriori corsi nella nuova sede decentrata, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, può essere presentata solo successivamente alla prima valutazione positiva della stessa sede decentrata, fermo restando quanto previsto al comma 1.

### **Articolo 6**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto trova applicazione ai fini dell'autorizzazione di nuove Istituzioni al rilascio di titoli accademici AFAM a decorrere dall'a.a. 2026/2027. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 3, 4 e 5 trovano altresì applicazione per le Istituzioni già autorizzate, ivi comprese le accademie legalmente riconosciute.
2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all'emanazione del decreto ministeriale con cui saranno definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del triennio 2029-2031 e comunque fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

IL MINISTRO  
*Sen. Anna Maria Bernini*